

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 171

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1994

---

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura  
circondariale di Borgomanero

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale provincia di Novara comprende le circoscrizioni del tribunale di Novara e del tribunale di Verbania; la circoscrizione del tribunale di Verbania comprende le preture di Domodossola, Omegna, Verbania ed Arona; la circoscrizione del tribunale di Novara comprende le preture di Novara e di Borgomanero.

A seguito dell'istituzione della nuova provincia del VCO: Verbano-Cusio-Ossola, con capoluogo Verbania, parte del mandamento pretorile di Arona viene a trovarsi nell'anomala situazione di appartenere alla provincia di Novara e di ricadere contemporaneamente nel circondario del tribunale di Verbania.

Nel caso in cui venisse modificata la circoscrizione tribunizia di Novara e di Verbania per far coincidere i limiti territoriali di competenze giudiziarie con quelli amministrativi provinciali di Novara e del VCO, Arona ed alcuni comuni limitrofi confluirebbero nella circoscrizione di Novara.

Con ciò, il tribunale di Novara, già sottodimensionato rispetto all'attuale carico di lavoro, verrebbe ulteriormente gravato di nuove e pesanti incombenze.

Poichè nel triangolo Arona-Gozzano-Borgomanero è in atto un notevole sviluppo di attività imprenditoriali, tali da giustificare un servizio giudiziario e di cancelleria commerciale autonomo e staccato da Novara, appare utile istituire in Borgomanero una nuova sede di tribunale, come recentemente avvenuto per Nola e Torre Annunziata.

Anche in vista della possibilità di modificare l'ordinamento giudiziario con l'introduzione del giudice unico monocratico di primo grado e con la conseguente limitazione della collegialità ai soli giudizi d'appello di tribunale, parrebbe ottimale la formazione di un circondario di estensione territoriale e di un numero di abitanti quali sono attualmente stanziati nella fascia intermedia della provincia di Novara.

Per questi motivi, col presente disegno di legge si propone l'istituzione di un nuovo tribunale con sede in Borgomanero, con potenzialità di raccolta di un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, in una zona particolarmente attiva e vivace, facilmente dotabile anche di strutture immobiliari idonee, già esistenti ed adattabili a costi contenuti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Nel distretto della corte di appello di Torino sono istituiti il tribunale ordinario di Borgomanero, la procura di Borgomanero e la pretura circondariale di Borgomanero.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Borgomanero hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Arona, Borgomanero, Briga Novarese, Bolzano Novarese, Armeno, Grignasco, Prato Sesia, Cavallirio, Boca, Cureggio, Maggiora, Gargallo, Romagnano Sesia, Veruno, Gattico, Oleggio Castello, Paruzzaro, Inverio, Gozzano, Soriso, Pettenasco, Colazza, Pisano, Meina, Massino Visconti, Lesa, Ameno, Pogno, Dormelletto, Miasino, San Maurizio d'Opaglio, Fontaneto d'Agogna, Cressa, Bogogno, Pella, Carpugnino, Orta San Giulio, Nebbiuno, Castelletto Ticino, Agrate Conturbia, Divignano, Varallo Pombia, Borgo Ticino, Comignago, Suno, Mezzomerico, Pombia, Marano Ticino.

3. Fa parte della pretura circondariale di Borgomanero la sezione staccata di Arona.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole: «59) Verbania» sono inserite le altre: «60) Borgomanero», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

**Art. 2.**

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito

delle dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, gli organi del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, avuto riguardo dei carichi di lavoro verificatisi, nel quinquennio precedente, nel territorio compreso nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

#### Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Novara e di Verbania, ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza del territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Borgomanero, sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

#### Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata a partire dall'anno 1994 la spesa di lire 3.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 2.000 milioni relativi al triennio 1994-96 utilizzando quota dell'accantonamento re-

lativo alla rubrica Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.